

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO CONTABILE **di Massimo Avincola**

Le Società di Mutuo Soccorso continuano ad essere disciplinate dalla legge n. 3818 del 15.4.1886. Questa all'art. 3 prevede l'obbligo del Collegio Sindacale. Ne deriva che in mancanza di una legislazione specifica, è opportuno fare riferimento agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Conseguentemente e per effetto dell'art. 2403 del C.C., anche nelle Società di Mutuo Soccorso, il Collegio Sindacale vigila: sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sul monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali.

Il Collegio dovrebbe, inoltre, essere chiamato a svolgere le funzioni di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del C.C., a meno che la Mutua non abbia nominato un revisore contabile o una società di revisione iscritta al Ministero della Giustizia. Le funzioni del controllo contabile sono quelle previste dall'art. 2409 ter del C.C.

Occorre, inoltre, considerare che le Società di Mutuo Soccorso, nonostante riportino nella denominazione il termine di "Società" sono inquadrare tra gli enti mutualistici di natura non societaria, fattispecie residuale prevista dall'art. 2517 del C.C..

Lo scopo principale di questi enti consiste nell'assicurare ai propri soci e alle loro famiglie, un sussidio al verificarsi di particolari eventi quali: malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, morte e altro. Inoltre, in via accessoria, cooperano all'educazione dei soci e delle loro famiglie, all'acquisto degli attrezzi del mestiere, all'esercizio di altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica ed alla promozione di attività culturali, ricreative e turistiche rivolte ai soci.

Ne deriva che le Società di Mutuo Soccorso, basano la loro attività sul principio della "**mutualità pura**" tra i soci al verificarsi di determinati eventi.

In funzione delle considerazioni sopra prospettate, l'Agenzia delle Onlus con atto di indirizzo del 11 Febbraio 2011, ha emanato le linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci d'esercizio degli enti no-profit, prevedendo, tra i vari soggetti interessati, anche le Società di Mutuo Soccorso.

Di contro il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato, il 16 Febbraio 2011 le proprie linee guida in materia di: "*controllo indipendente negli enti non profit*".

Il contenuto di quest'ultimo documento, che seppur trascuri la specificità delle Società di Mutuo Soccorso, può rappresentare uno strumento d'ausilio molto importante, per iniziare a delineare i primi indirizzi in materia di controllo legale, contabile e fiscale delle SMS.

In linea con quanto sopra premesso, si ritiene dunque opportuno - distinguere l'attività di

controllo in:

- a. attività di vigilanza;
- b. revisione contabile.

L'attività di vigilanza si sostanzia in periodici controlli finalizzati a monitorare costantemente il corretto funzionamento dell'attività dell'ente. I soggetti incaricati della vigilanza a titolo esemplificativo si devono pertanto occupare di:

- verificare il rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie dell'ente;
- verificare la conformità delle scelte di gestione ai principi di corretta amministrazione;

- verificare la consistenza del patrimonio dell'ente;
- verificare l'esistenza di procedure e sistemi gestionali adeguati alla dimensione e all'attività svolta dalla Mutua;
- verificare il rispetto della normativa fiscale;

La revisione contabile è finalizzata a fornire un giudizio sul bilancio della Mutua. Ai fini di poter esprimere tale opinione professionale è richiesto ai soggetti incaricati di effettuare una serie di operazioni per il controllo sull'amministrazione e sui dati contabili.

Il criterio utilizzato per definire le modalità con cui pianificare ed eseguire l'attività di controllo – come previsto dalle migliori prassi professionali nazionali e internazionali – è fondato in prima istanza sull'analisi del rischio (*risk approach*)⁷.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

L'attività di vigilanza si sostanzia nella costante attività posta in essere dall'organo di controllo attraverso lo svolgimento delle seguenti tipologie di verifica:

- a. controlli legali e statutari;
- b. controlli sulle attività dell'ente;
- c. controlli fiscali.

Le sopra menzionate verifiche non possono essere considerate in un'ottica operativa come autonome e separate, poiché l'attività e le procedure da effettuare toccano spesso contestualmente più di un'area.

L'attività di vigilanza deve trovare rispondenza nella predisposizione di un'apposita relazione in cui sono evidenziati le principali attività di controllo, nonché le evidenze ottenute per mezzo di tale controllo.

Nel caso in cui, all'organo di controllo sia attribuita anche la revisione, si suggerisce di predisporre un'unica relazione

controllo legale e statutario

Per controllo legale si intende la verifica del rispetto da parte della Mutua delle previsioni normative del codice civile e della disciplina speciale.

Il controllo statutario è finalizzato a verificare la coerenza tra norme di legge e disposizioni statutarie nonché la corretta applicazione da parte dell'ente di queste ultime.

Con specifico riferimento all'attività professionale, si ritiene che il controllo non debba limitarsi alla verifica del rispetto formale e sostanziale delle previsioni normative e statutarie, ma debba anche prevenire, nel rispetto del ruolo a lui attribuito, il verificarsi di situazioni che possano nuocere alla continuità operativa, agli interessi dei soggetti coinvolti e alla credibilità dell'ente.

In tal senso, all'inizio dell'incarico e poi periodicamente, l'organo di controllo verifica che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la Mutua operi in conformità alle previsioni normative e statutarie.

Il controllo legale e statutario si articola nei seguenti ambiti o aree di indagine:

- a. rispetto della disciplina codicistica e speciale, prevista sia a livello nazionale che locale;
- b. coerenza tra disposizioni statutarie e disposizioni di legge e verifica del perseguimento delle finalità statutarie;
- c. adeguatezza e coerente destinazione del patrimonio rispetto allo scopo e alla tutela de terzi affidatari;
- d. salvaguardia del patrimonio dell'ente;
- e. assenza di lucro soggettivo in via diretta e indiretta;
- f. rispetto delle regole sull'ordinamento interno e sull'amministrazione nonché verifica dell'effettività e del funzionamento degli organi di governo;
- g. chiara identificabilità dei soggetti ai quali è delegato il potere di agire in nome e per conto dell'ente con particolare riferimento al potere di rappresentanza;
- h. verifica delle corrette ed efficienti modalità di reperimento ed erogazione delle risorse.

Il controllo deve essere incentrato anche sulla verifica del perseguimento della produzione

di utilità sociale globalmente intesa e sul periodico monitoraggio delle singole azioni svolte da parte dell'ente che devono essere poste all'attenzione degli organi istituzionali. Le azioni descritte devono essere concepite, da un lato, come finalizzate al raggiungimento del fine istituzionale ed all'esistenza dell'ente, dall'altro, come improntate a un comportamento coerente e compatibile con i fini istituzionali. L'organo di controllo è inoltre incoraggiato a seguire, qualora esistessero, specifici codici di autodisciplina o regole di buona pratica.

controllo sulle attività dell'ente

L'organo di controllo deve vigilare affinché le attività e le operazioni poste in essere dalla Mutua siano conformi ai principi di corretta amministrazione. Nello svolgimento di tale attività, l'organo di controllo applica una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e la valutazione delle aree di rischio con modalità adeguate alla tipicità delle attività svolte, alle dimensioni dell'ente ed alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della Mutua.

Con controllo delle aree di rischio si intende il controllo delle operazioni collocate in ambiti particolarmente delicati per l'attività svolta e che possono recare danni patrimoniali, economici e di credibilità alla Mutua

L'attività di analisi e controllo deve impostare le proprie procedure innanzitutto partendo dall'identificazione e classificazione delle aree di rischio potenziale individuabili sia dal punto di vista soggettivo degli interlocutori (pubblici e privati, profit e non profit) sia da quello oggettivo dell'attività intrapresa.

Dovranno quindi essere individuate le aree di rischio relative ai rapporti con la Pubblica amministrazione, ai reati societari, ai reati di riciclaggio, i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della privacy e dei diritti dei lavoratori.

I controlli delle aree di rischio sono funzionali anche alle verifiche richieste dal d.lgs. n. 231/2001 nel caso in cui l'ente ritenga di doversi assoggettare a tale normativa.

L'organo di controllo può munirsi ai fini dello svolgimento della propria attività di controllo di apposite carte di lavoro in cui individuare le aree di rischio, l'attività effettuata per monitorare i rischi e le evidenze ottenute.

controllo fiscale

Il controllo fiscale include tutte le verifiche che devono essere poste in essere dall'organo di controllo per il rispetto della normativa fiscale, con particolare riferimento alle disposizioni sull'imposizione diretta e indiretta.

A titolo esemplificativo l'organo di controllo verificherà che:

- l'oggetto esclusivo o principale dell'ente sia di natura non commerciale;
- i ricavi siano destinati ai fini istituzionali;
- i redditi non provengano da un'attività commerciale;
- sia rispettata la pertinente disciplina per le s.m.s. (in particolare quella riservata agli enti non commerciali di tipo associativo).
- la natura giuridica dell'ente;
- i requisiti formali e sostanziali relativi alle attività istituzionali ed eventualmente connesse;
- il rispetto del divieto di lucro soggettivo anche in forma indiretta secondo quanto previsto dalla pertinente disciplina.
- la determinazione delle imposte;
- gli adempimenti in materia di scritture contabili e di rendicontazione (anche con riferimento alle raccolte fondi) e in materia di comunicazioni alla Agenzia delle Entrate (ad esempio, il modello EAS).

REVISIONE CONTABILE

In questo contesto, per "revisione contabile" si intende l'insieme di operazioni di controllo contabile e amministrativo effettuabili attraverso l'applicazione del presente documento

che l'organo di revisione deve porre in essere per predisporre una relazione sul bilancio. L'organo di revisione deve accertare che non vengano innanzitutto svolte attività commerciali di alcun genere.

Deve essere, poi, verificato che le scritture contabili siano regolarmente tenute ed archiviate in base a quanto previsto dalla legge.

È oggetto di verifica la corretta impostazione del piano dei conti, in ordine alle attività esercitate. *(In proposito ci sembra doveroso ricordare che il Comipa ha posto in uso un piano dei conti specifico per le società di mutuo soccorso ispirandosi alle linee guida emanate dall'agenzia delle Onlus).*

Si deve controllare la forma di bilancio adottata, conformemente alle disposizioni generalmente accettate dalla prassi professionale. Anche in questo caso sarà possibile fare riferimento ai citati atti di indirizzo emanati dall'agenzia delle Onlus.

L'attività di revisione contabile non può prescindere dalla verifica della corretta identificazione ed esposizione delle poste e dei parametri eventualmente previsti dalla legge ai fini civilistici o fiscali.

L'organo di revisione accerta la corrispondenza tra le scritture contabili e i dati risultanti dal bilancio ovvero dal rendiconto.

L'organo di revisione deve verificare che il patrimonio della Mutua sia esistente ed adeguato a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni assunte e la possibilità di continuare a svolgere la propria attività.

È indispensabile, poi, accertarsi dei vincoli eventualmente gravanti sul patrimonio della Mutua, che tali vincoli siano puntualmente indicati e che di essi sia dato adeguato conto, ove previsto, nel prospetto di movimentazione delle componenti del patrimonio netto.

L'organo di revisione accerta che i beni materiali ed immateriali di proprietà della Mutua siano adeguatamente inventariati e che siano state adottate idonee misure atte a garantirne un'adeguata conservazione.

L'organo di revisione deve accertare la congruità dei criteri di valutazione ed esposizione adottati, nonché il corretto adempimento di tutte le disposizioni amministrative, contabili, fiscali e del lavoro.

Per quanto esposto è possibile affermare che il controllo contabile, nel corso dell'esercizio, deve concentrarsi prioritariamente nelle seguenti aree:

- ✓ possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa - valutazione sull'operatività del sistema di controllo interno ;
- ✓ impianto contabile, tenuta delle scritture contabili, libri obbligatori;
- ✓ adempimenti ed obblighi di natura fiscale e legislativa in genere;
- ✓ adempimenti ed obblighi in materia di lavoro

A seguito degli accertamenti periodici, sopra prospettati, la revisione contabile prevede una relazione annuale, nella quale l'organo di revisione dovrà esprimere un parere, in base alle analisi effettuate e con i predetti limiti e modalità, sulla veridicità del bilancio ovvero del rendiconto, e dei documenti ad esso allegati.

La veridicità si esprime, oltre che con la trasparente rappresentazione delle attività dell'ente, mediante la esaustiva rendicontazione, non meramente quantitativa, delle diverse aree nelle quali l'ente esplica le sue attività.

Per quanto sopra esposto e per una necessaria e corretta valutazione sull'operatività del sistema di controllo interno, l'attività di revisione, dovrà trarre, infine, le opportune informazioni anche attraverso colloqui mirati con la direzione e con gli altri organi della governance.

In conclusione occorre precisare che l'organo di revisione è tenuto a procedere alle verifiche di natura contabile non con periodicità trimestrale, bensì con una cadenza atta a garantire l'integrità patrimoniale della Mutua per quanto in suo potere.

Esempio di controllo legale- statutario ed in generale sull'attività delle Società di Mutuo Soccorso

(sia le aree che i controlli sotto riportati sono puramente indicativi e non esaustivi)

Area di controllo	Controlli da effettuare
Forma dell'atto costitutivo – riconoscimenti – adempimenti successivi e conseguenti	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la sms sia stata costituita nel rispetto della legge n. 3818/1886 e che abbia 'ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (<i>il riconoscimento rende l'associazione un'associazione riconosciuta con autonomia patrimoniale perfetta; l'assenza del riconoscimento rende invece l'associazione una associazione non riconosciuta che non gode di autonomia patrimoniale rispetto agli associati</i>). • Verificare che il contenuto dello statuto contempli tutte le disposizioni previste dalla legge n. 3818/1886 e che siano previsti i requisiti previsti dal comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del DPR 633/72. • L'apertura del codice fiscale. • Il modello Eas. • L'iscrizione in eventuali albi
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'effettivo perseguimento degli scopi statutari in relazione a quanto previsto dalla legge sulle sms (art. 1 e 2 della legge 3818/1886). • Verificare l'assenza dello scopo di lucro. • Verificare che i destinatari dell'attività svolta siano effettivamente i soci della sms • Verificare in particolare che eventuali versamenti dei soci sovventori e comunque qualsiasi attività di raccolta fondi sia utilizzata per lo scopo dichiarato.
Soci	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare i criteri di ammissione, recesso e esclusione. ... • Verificare se fra i soci ve ne sono alcuni che svolgono azioni di volontariato.
Assemblee	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'effettivo funzionamento democratico, il principio di uguaglianza e i diritti degli associati (ad esempio: pubblicità delle convocazioni, diritto di voto, effettiva elettività delle cariche sociali, uguaglianza sostanziale fra associati) • Verificare che l'assemblea venga convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio • Verificare la validità e il contenuto delle delibere assembleari.
Governance	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare gli ordini del giorno, la validità delle convocazioni e delle delibere • Verificare la coerenza delle delibere intraprese con la legge e lo statuto • Verificare che le deliberazioni per la determinazione dei compensi agli amministratori e agli altri organi sociali non ecceda eventuali limiti imposti dalla legge e dallo statuto
Fondo patrimoniale e quote associative	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il patrimonio esistente sia adeguato a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni assunte • Verificare che la destinazione delle risorse dell'associazione siano effettivamente destinate al perseguimento dei fini statutari e che non si pongano in essere utilizzi differenti da questi anche aventi la forma della distribuzione diretta o indiretta di utili • Verificare che non vi sia restituzione agli associati del fondo associativo (diretta o indiretta) al termine o durante la vita dell'associazione • Verificare i disavanzi di gestione non compromettano la continuità aziendale
Organigramma e controllo interno	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la composizione dell'organigramma valutandone: l'adeguatezza della struttura; e la definizione delle responsabilità. • Assumere informazioni circa le modalità di controllo interno, l'esistenza di procedure definite e le modalità di aggiornamento. (personale, archivi, software etc.)
Personale e collaboratori	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la posizione del personale dipendente e dei collaboratori. In particolare: il rispetto dei contratti di lavoro.
Raccolta fondi e liberalità	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare le modalità di raccolta fondi e le modalità di rendicontazioni secondo le modalità imposte dalla legge
Flussi in contanti	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi sulla tracciabilità delle operazioni e il rispetto dei limiti di legge sull'utilizzo del contante
Forniture, accordi, convenzioni con enti pubblici e privati	<ul style="list-style-type: none"> •

Verifiche della pubblica amministrazione	•
Prevenzione dei reati	•
Sicurezza sul lavoro	•
privacy	

Esempi di controllo contabile e fiscale

(gli esempi sotto riportati sono puramente indicativi e non esaustivi)

- **Possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa:**

- la possibilità che il soggetto giuridico considerato possa assumere la qualifica di SMS;
- l'adeguamento delle norme statutarie alle previsioni di legge;

- **Natura dell'attività effettivamente svolta:**

- il reale svolgimento delle attività istituzionali, secondo quanto espresso nello statuto e l'eventuale svolgimento di attività connesse, valutando la non prevalenza delle attività connesse rispetto a quelle istituzionali
- l'assenza di distribuzione di utili e l'effettivo impiego degli avanzi di gestione nel rispetto dello statuto e delle finalità istituzionali

- **Apparato contabile:**

- la regolarità dell'impianto di rilevazione contabile generale. Ad esempio: Esame del piano dei conti, delle scritture contabili e documenti giustificativi; dei partitari contabili e dei bilanci di verifica infrannuali, libro giornale, libro degli inventari e libro dei cespiti ammortizzabili
- esame e riconciliazione dei conti correnti bancari e postali e della cassa contanti;
- l'adeguatezza e la veridicità del bilancio, della nota integrativa e delle relazioni di missione. *(Oltre a suggerire la possibilità di fare riferimento alle linee guida emanate dall'agenzia delle Onlus in data 11.02.2009, è auspicabile procedere comunque in alcune fondamentali verifiche a campione. Conseguentemente si dovranno analizzare tutte le poste dell'attivo e del passivo ed almeno i principali conti del conto di gestione come ad esempio: le quote associative, il contributo del socio sostenitore, i costi per le campagne di prevenzione, per le attività culturali e del tempo libero e i costi per i sussidi sanitari. Sarà altresì opportuno procedere nella valutazione di particolari conti come ad esempio: le immobilizzazioni e gli ammortamenti, i crediti, i debiti e le obbligazioni comunque assunte, i ratei e i risconti e l'eventuale valorizzazione del magazzino. Si consiglia infine di utilizzare i modelli di richiesta di conferma (come ad esempio per: fornitori, banche, consulente del lavoro etc) normalmente utilizzati per la revisione legale delle società di capitali.*
- verifica dell'impostazione di eventuali ed ulteriori rendiconti come quello relativo allo svolgimento di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente (art. 20 DPR 600/73)
- Comparazione dei dati contabili con l'esercizio precedente e con il budget
- Check list dei libri obbligatori
- correttezza del ricorso ad eventuali semplificazioni contabili;

- **Obblighi fiscali**

- soggettività Ires e verifica della esistenza di eventuali altri redditi imponibili: redditi fondiari, di capitale, diversi;
- verifica adempimenti quali sostituti di imposta per collaboratori e professionisti
- verifica degli adempimenti iva (solo nel caso in cui la mutua abbia aperto la posizione iva)
- verifica degli obblighi ai fini di altre imposte (registro, concessioni governative, bollo, imposte sugli spettacoli etc.)
- verifica della corretta predisposizione e trasmissione del modello EAS.
- verifica degli obblighi dichiarativi (redditi, Iva, Irap, dichiarazione dei sostituti di imposta) e termini di versamento e presentazione.
- Check list in merito ai corretti versamenti tributari (modelli F24)
- verifica di eventuali prestazioni agli associati contro pagamento di corrispettivi specifici versati dagli associati (art. 148 comma 3 del TUIR)
- verifica dell'effettiva attività e della sussistenza dei requisiti statuari previsti ai commi 3 e ss dell'art. 148 del T.U.I.R. (art. 148, comma 8, del T.U.I.R.: non distribuzione di utili o avanzi, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, pari posizione dei soci e democraticità della struttura, obbligo di redazione e approvazione del rendiconto, libera eleggibilità degli organi e democraticità dell'assemblea, non trasmissibilità della quota);
- verifica della documentazione (ed eventuale contabilizzazione) dei beni e servizi ricevuti gratuitamente da imprese

- **Obblighi in materia di lavoro**

- Verifica dell'applicazione del del contratto di categoria

- Verifica del libro unico del lavoro , del pagamento degli stipendi, dei corretti versamenti con modello F24 all'erario e agli istituti previdenziali e assicurativi;
- Autoliquidazione inail
- Modelli cud e 770
- Versamenti ad altri istituti (esempio: fondi di previdenza complementare e fondi assistenziali asanitari
- Chek list del libro degli infortuni
- Modelli uniemens
- Chek list dei contratti di collaborazione a progetto e verifica degli adempimenti